SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1853)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1982

Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. — Difficoltà organizzative e gestionali derivanti dalla progressiva integrazione delle strutture trasferite alle USL e dalla trasformazione e istituzione di nuovi servizi, unitamente al ritardo nell'emanazione della nuova disciplina concorsuale prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle USL, hanno comportato da parte delle USL il ricorso, con carattere di generalità, ad assunzioni temporanee.

Il Governo, perdurando le cause della suesposta situazione, ritenne di disporre, con il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331, la proroga degli incarichi, che per legge non possono durare più di sei mesi, allo scopo di non pregiudicare la funzionalità dei servizi. La proroga è stata successivamente confermata con il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, fino al termine massimo di trenta giorni dall'emanazione del decreto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 sulla disciplina dei concorsi del personale delle unità sanitarie locali.

Il Parlamento, convertendo in legge i richiamati decreti-legge, ha sostanzialmente condiviso l'esigenza di un intervento straordinario per tutelare le legittime aspettative del personale incaricato alla trasformazione dei rapporti a carattere precario in rapporti stabili o, quanto meno, alla conservazione dei posti occupati fino all'espletamento dei pubblici concorsi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

A tali fini il presente disegno di legge, che interessa tutto il personale — sanitario, professionale, tecnico e amministrativo — in servizio non di ruolo da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della legge in un posto vacante, presso strutture, servizi e uffici già trasferiti o da trasferire alle unità sanitarie locali, prevede, in generale:

a) la sistemazione diretta in ruolo — e cioè la cosiddetta sanatoria — del personale appartenente alla posizione funzionale iniziale di ogni ruolo e profilo professionale; il beneficio è esteso anche agli aiuti e vicedirettori sanitari ospedalieri, per i quali è già comunque previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 il concorso riservato per la copertura dei posti vacanti;

b) la conferma negli attuali incarichi, fino all'espletamento dei relativi concorsi pubblici di assunzione, e un punteggio aggiuntivo nei concorsi stessi, per il restante personale escluso dal beneficio dell'immissione diretta in ruolo.

L'articolo 1 dispone che tutto il personale, escluso quello laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo di posizione funzionale superiore a quella di assistente o collaboratore o equiparata, che occupi per incarico da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della legge un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, è direttamente inquadrato nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale rivestita. La decorrenza dell'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge o, nel caso in cui i ruoli nominativi regionali non siano ancora istituiti, dalla data di istituzione degli stessi.

Il beneficio è esteso al personale cessato dal servizio a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza e puerperio, sempre che il posto già occupato non sia stato trasformato o soppresso o conferito per pubblico concorso.

Il personale, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge, deve essere in possesso di tutti i requisiti, escluso il limite di età, prescritti per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

È previsto, infine, che il personale che usufruisce dell'inquadramento diretto in ruolo possa essere trasferito o comandato ad altra struttura, presidio o servizio anche di unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza per la copertura di posti vacanti o per qualsiasi necessità di sostituzione, interinato o supplenza.

L'articolo 2 prevede per il personale escluso dal beneficio dell'inquadramento diretto in ruolo un punteggio aggiuntivo di 5 punti nei concorsi pubblici per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi nel 1982, nonchè la conferma nell'incarico fino all'espletamento dei relativi concorsi.

L'articolo 3 prevede una particolare disciplina per l'inquadramento diretto in ruolo degli aiuti e dei vicedirettori sanitari ospedalieri, incaricati o facenti funzioni superiori da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge in un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali.

La disposizione di cui all'articolo 4 ha carattere residuale e concerne il personale che, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge, presta, a qualsiasi titolo, ivi compresi i rapporti a carattere convenzionale, servizio continuativo non di ruolo presso strutture, presìdi e servizi delle USL, con l'osservanza di un orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali.

L'articolo 5 disciplina l'applicazione dei benefici previsti dalla legge nei casi in cui non siano ancora entrate in funzione le unità sanitarie locali ovvero le regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie delle stesse.

Prevede, altresì, l'estensione delle disposizioni compatibili al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sani-

tarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

L'articolo 6, al fine di assicurare l'uniformità nell'applicazione della legge in tutto il territorio nazionale, attribuisce l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede su proposta del Ministro della sanità, sentita una apposita commissione consultiva, e sancisce la nullità degli atti o provvedimenti di attuazione della legge che siano in contrasto con la stessa o con i predetti atti di indirizzo e coordinamento.

L'articolo 7 dispone la revoca dei concorsi pubblici relativi a posti per i quali esistano aventi diritto ad usufruire del beneficio dell'inquadramento diretto in ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Tutto il personale, escluso quello laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo di posizione funzionale superiore a quella di assistente o collaboratore o equiparata, che occupi, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, o degli articoli 9 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali determinate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, e che alla predetta data abbia prestato nel posto stesso almeno tre mesi di regolare servizio non di ruolo continuativo, è direttamente inquadrato nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale rivestita e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, qualora i ruoli nominativi regionali non siano ancora istituiti, dalla data di istituzione degli stessi.

Si considerano vacanti, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, anche i posti di assistente e di ispettore sanitario resisi vacanti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.

L'inquadramento diretto in ruolo è disposto, altresì, nei confronti del personale non di ruolo cessato dal servizio nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza e puerperio, sempre che il posto già occupato non sia stato alla predetta data trasformato o soppresso o conferito per pubblico concorso.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo e dagli articoli 2

e 4, il personale deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di tutti i requisiti, escluso il limite di età, prescritti per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè, se appartenente al profilo professionale dei medici, deve aver prestato il servizio di tre mesi nella stessa disciplina.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale di cui al presente articolo è trattenuto in servizio fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico, di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in deroga a quanto disposto dagli articoli 39, 40 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione può disporre il trasferimento o il comando del personale, inquadrato ai sensi del presente articolo, ad altra struttura, presidio o servizio anche di unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza per la copertura di posti vacanti o per qualsiasi necessità di sostituzione, interinato o supplenza. Il personale trasferito o comandato, se non assume servizio presso la nuova sede di lavoro entro quindici giorni dal termine prefissatogli, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Al personale, che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 e che sia stato escluso dal beneficio dell'inquadramento diretto nei ruoli regionali rivestendo una posizione funzionale superiore a quella di assistente o collaboratore o equiparata, è attribuito, nel limite del punteggio massimo previsto per la categoria dei titoli di servizio, un punteggio aggiuntivo di 5 punti nei concorsi pubblici per il profilo e la posizione funzionale rivestita banditi, nell'anno 1982, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi di assunzione.

Art. 3.

Gli aiuti e i vicedirettori sanitari ospedalieri in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che, da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in regolare servizio non di ruolo continuativo ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, o degli articoli 9, 29, 39 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dell'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali determinate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, sono inquadrati direttamente nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale rivestita e con effetto dalla data indicata al primo comma dell'articolo 1.

Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso riservato ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi del comma precedente sono portati in detrazione.

Art. 4.

Il personale che, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, presti, a qualsiasi titolo, ivi compresi i rapporti a carattere convenzionale, servizio continuativo non di ruolo presso strutture, presìdi e servizi delle unità sanitarie locali, con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a 30 ore settimanali, è inquadrato direttamente, a domanda, nei ruoli nomina-

tivi regionali con la posizione funzionale iniziale del corrispondente profilo professionale, nei limiti dei posti vacanti di cui al successivo comma.

Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, l'inquadramento è disposto, secondo l'ordine di anzianità di servizio non di ruolo nel profilo professionale di appartenenza, nei limiti dei posti già vacanti nei ruoli nominativi regionali o che saranno appositamente istituiti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa autorizzazione del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le Regioni, per accertate esigenze assistenziali, possono autorizzare il trattenimento in servizio del personale di cui al primo comma fino all'espletamento dei primi concorsi di assunzione per i relativi profili professionali e posizioni funzionali.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Art. 5.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora entrate in funzione le unità sanitarie locali ovvero le Regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, le disposizioni della presente legge si applicano, dopo la determinazione delle predette piante organiche provvisorie, esclusivamente al personale in servizio presso gli enti ospedalieri nonchè al personale in servizio presso strutture, presìdi e servizi trasferiti o da trasferire alle unità sanitarie locali sempre che gli oneri per detto personale siano stati a carico del Fondo sanitario nazionale per tutta la durata del rapporto.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 6.

Al fine di assicurare l'uniformità nell'applicazione della presente legge in tutto il territorio nazionale, l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede su proposta del Ministro della sanità, sentita una commissione consultiva composta da un dirigente generale del Ministero della sanità, che la presiede, e da quattro componenti in rappresentanza delle Regioni, designati dal Consiglio sanitario nazionale.

Agli atti o provvedimenti di attuazione della presente legge, che siano in contrasto con la stessa o con gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le unità sanitarie locali e, qualora queste non siano ancora entrate in funzione, le amministrazioni delle strutture, servizi e presìdi da trasferire alle unità sanitarie locali sono tenute, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a procedere alla ricognizione dei posti di organico vacanti che ricadano nell'ambito di applicazione della presente legge e degli aventi diritto ai benefici previsti dalla legge stessa e a darne comunicazione alla Regione e al Ministero della sanità.

Decorso il termine di cui al comma precedente, le Regioni vi provvedono mediante propri commissari *ad acta*.

Art. 7.

Sono revocati di diritto i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti di cui ai precedenti articoli 1 e 3 per i quali non siano state completate dalle commissioni le operazioni concorsuali all'atto della entrata in vigore della presente legge.